

(N. 1824)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1957

Provvedimenti relativi alle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno e delle Isole.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'opera di ricostruzione generale dell'economia del Paese sconvolta dalla seconda guerra mondiale, particolari cure furono volte al settore dell'industria, che era stato il più esposto alle offese belliche e che appariva come lo strumento più sicuro per risolvere, con la formazione di nuove fonti di lavoro e di reddito, il problema della disoccupazione.

Considerato, d'altra parte, che tra il Settentrione e il Mezzogiorno d'Italia esistessero, nel campo della produzione industriale, squilibri da eliminare, fu ritenuto che il Mezzogiorno dovesse procedere a ritmo più intenso e più rapido nella ricostruzione e nello sviluppo delle sue industrie.

Particolarmente informata a questo criterio fu tutta la legislazione nella materia e specialmente quella relativa al *credito alle medie e piccole industrie dell'Italia meridionale e insulare*.

Per l'attuazione di questa nuova politica creditizia la legge inizialmente si servì di *istituti di credito già operanti, da vecchia o da recente data*, in Italia.

Fu così, con legge 13 ottobre 1946, n. 244, appositamente creata *una Sezione speciale di credito industriale* presso il Banco di Napoli e con legge 15 dicembre 1947, n. 1419, fu disposto che le Sezioni di credito industriale del *Banco di Napoli e di Sicilia* tenessero separate gestioni per le piccole e medie imprese industriali rispettivamente del *Mezzogiorno* (compresa la Sardegna) e *della Sicilia*.

Per l'isola Sarda fu egualmente creata presso il Banco di Sardegna, di nuova istituzione, una Sezione di credito industriale.

Con la citata legge 15 dicembre 1947 fu istituita una Sezione speciale presso la *Banca Nazionale del Lavoro* per il credito alle medie e piccole industrie nelle regioni italiane non comprese nel Mezzogiorno e nelle Isole.

La ragione per cui la legge si valse per i finanziamenti alle industrie di grandi Istituti di credito preesistenti è intuitiva.

Si tratta di organismi forniti di idonei mezzi strumentali e di personale dotato di speciale esperienza ed attitudine, operanti su larghissimo raggio fino alle località più remote. La loro superficie di azione corrisponde a quella del mondo economico nel quale nascono e vivono le grandi, medie e piccole imprese industriali. Il loro quotidiano contatto con la vita degli affari li pone in grado di conoscere gli aspetti economici generali e particolari di ogni singola località.

Nel Mezzogiorno e nelle Isole si considerò poi che i due maggiori Istituti di credito — *Banco di Napoli e Banco di Sicilia* — avessero, per la loro anzianità, per le loro funzioni strettamente legate alla vita economica di quelle regioni e per la vasta rete di dipendenze, diffusa su tutto il territorio di esse, i migliori requisiti per una piena espansione del credito alle industrie.

Dalla loro istituzione sino al 1953 le tre Sezioni industriali dei Banche di Napoli, Sicilia e Sardegna svolsero una massiccia mole di lavoro impiegando sia i fondi forniti dallo Stato sia quelli derivanti da obbligazioni da esse stesse emesse.

Con legge 11 aprile 1953, n. 298, furono introdotte radicali innovazioni nella materia.

L'esercizio del credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali fu anche affidato:

a) per il Mezzogiorno Territoriale, all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER);

b) per l'Isola Siciliana, all'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.);

c) per l'Isola di Sardegna, al Credito industriale sardo (C.I.S.).

I mezzi per l'esercizio delle attività di questi Istituti erano rappresentati da un fondo di dotazione, da un fondo speciale e da obbligazioni.

Il fondo speciale, a sua volta, era costituito:

a) da somme versate dalla Cassa del Mezzogiorno;

b) dagli utili di gestione;

Infine (e ciò ha offerto il motivo alla presentazione di questo disegno di legge):

c) dal versamento da parte delle Sezioni di credito industriale dei Banche di Napoli, di Sicilia e di Sardegna rispettivamente all'I.SV.E.I.MER., all'I.R.F.I.S. e al C.I.S. delle disponibilità nette che man mano sarebbero riaffluite nelle loro casse per effetto della estinzione dei prestiti effettuati impiegando i fondi di garanzia istituiti presso di esse.

Questa legge sostanzialmente decretava se non la fine immediata, la lenta consunzione delle tre Sezioni di credito industriale presso i Banche di Napoli, Sicilia e Sardegna.

Con la legge 16 aprile 1954 alle tre ripetute Sezioni veniva però affidato un nuovo compito: attuare, ma per un solo quinquennio, a favore delle piccole e medie industrie meridionali e insulari uno speciale credito di gestione a medio termine e a condizioni di favore, integrazione necessaria e da ogni parte richiesta del credito d'impianto.

Anche, e forse a maggior ragione, il credito di gestione non poteva essere affidato meglio che a enti bancari. Tale credito, difatti, deve seguire passo passo la vita delle aziende e questa funzione non può essere esercitata che da Istituti aventi sedi, succursali, agenzie e rappresentanze dovunque, anche per evitare che per operazioni a volte di modesta misura gli interessati debbano affrontare le difficoltà ed il dispendio del continuo ricorso ad uffici sedenti soltanto in tre capoluoghi.

Le tre Sezioni hanno svolto, anche nel campo del credito di gestione, un notevole lavoro rivelatosi benefico per l'economia meridionale e insulare.

\* \* \*

Dalle premesse di indole generale suesposte, seguono considerazioni di indiscutibile evidenza.

È noto come, secondo le direttive nascenti dallo schema Vanoni per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito in Italia, tutto il Paese e il Mezzogiorno in ispecie si apprestino ad uno sforzo di espansione industriale senza precedenti nella storia economica italiana.

Il prossimo decennio dovrebbe vedere tesa tutta la Nazione in questo energico sforzo. Ove

esso fallisse, tutta la politica economica e sociale condotta dal regime democratico sarebbe compromessa. Lo schema citato dà infatti la chiara dimostrazione che non il settore agricolo, non quello edilizio nè quello delle imprese di pubblica utilità o dei lavori pubblici possono assorbire quell'ingente mole di unità che nel decennio chiederà lavoro per effetto di incremento di disoccupazione, *ma solo e unicamente il settore industriale.*

Vanno a questo proposito rimediate alcune pagine dello schema Vanoni che particolarmente riflettono la politica di rinascita del Mezzogiorno e delle Isole e di riequilibrio tra nord e sud.

L'attività di un più intenso processo di sviluppo economico nel Mezzogiorno e nelle Isole è essenzialmente condizionata alla formazione e alla moltiplicazione di una attrezzatura industriale produttiva, che assicuri una fonte permanente di reddito e di lavoro alle popolazioni, di fronte all'inquietante previsione che nei dieci anni futuri nel solo Mezzogiorno *l'incremento demografico naturale* si aggirerà su di 1.400.000 unità (contro le 600.000 unità del nord), che l'agricoltura restituirà al mercato di lavoro almeno 700.000 unità disoccupate e che gli spostamenti migratori non consentiranno un esodo dal meridione, superiore alle 500.000 unità.

Si tratta di moltiplicare per sei o sette volte l'attuale reddito industriale.

E non basta. È stato esattamente rilevato che i benefici degli investimenti industriali nel Mezzogiorno si localizzano nel suo territorio *soltanto in parte* e per non più del 60 per cento. I benefici dell'altro 40 per cento vanno fuori del Mezzogiorno perchè esso non possiede generi di industrie capaci di fornire ai percettori dei redditi addizionali creati dal processo di investimento i beni di consumo richiesti dal più elevato tenore di vita. Donde la conclusione che la situazione del Mezzogiorno permarrà quella che è finchè non vi si sarà sviluppato un apparato industriale idoneo a produrre in misura adeguata i beni di investimento e di consumo richiesti dai programmi e dagli effetti moltiplicativi di essi.

*Al lume di queste considerazioni è facile osservare che se il problema del Mezzogiorno*

*tanto più facilmente può risolversi quanto maggiori saranno gli investimenti industriali e se a maggiore volume di investimenti deve corrispondere un maggior volume di credito di impianto e di gestione, i mezzi strumentali per le due espansioni anzidette debbono essere, se mai, aumentati e non ridotti.*

Inconcepibile è, quindi, che nel momento stesso in cui si annunzia un programma di così vasta e decisiva portata, si pensi a limitare i mezzi per attuarlo.

*Rendere praticamente inoperanti le tre Sezioni speciali dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna, le quali dispongono di centinaia di filiali, relegandone le funzioni alla sola liquidazione dei ricchi mutui e lasciando inutilizzati attrezzature idonee e personale preparato, è seguire un criterio opposto agli odierni decisi orientamenti di politica economica a larga visuale.*

Lo stesso schema Vanoni illumina su questo punto quando afferma che i finanziamenti alla media e piccola industria meridionale e insulare sono assicurati dalla presenza (cioè dalla contemporanea presenza) *delle tre Sezioni dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna e dei tre nuovi Istituti finanziari.*

*Questo disegno di legge tende a ridare vita alle Sezioni industriali dei tre Istituti del Mezzogiorno e delle Isole in quanto vuol ristabilire il ciclo dei finanziamenti mediante il riempimento dei fondi rientranti da operazioni precedenti in altre successive e così di seguito.*

Esso poi agevola enormemente la soluzione di un altro grave problema, quello del *credito ordinario* di gestione a favore delle aziende beneficiarie del credito d'impianto, assistito, com'è noto, da garanzia ipotecaria. Lo scottante pericolo che queste aziende naufragassero senza l'assistenza di credito ordinario adeguato ai maggiori sviluppi industriali conseguenti ai finanziamenti d'impianto è stato denunziato varie volte al Parlamento e dallo stesso proponente in una interrogazione al Ministro del tesoro e fu confermato dal costante diniego di credito ordinario opposto dagli istituti bancari nei confronti delle aziende che avevano ipotecato il loro patrimonio con finanziamenti di credito industriale d'impianto.

Quando è invece lo stesso istituto bancario che concede credito d'impianto e ordinario di gestione, quest'ultimo credito ne è certamente favorito in quanto l'ente finanziatore ha nelle sue mani tutte le garanzie dell'azienda e possiede la piena conoscenza del grado di finanziabilità di esse sotto l'aspetto della solvibilità, della bontà dell'iniziativa e della persona stessa dell'impresario.

Anche qui i fatti dimostrano che i Banchi di Napoli e di Sicilia hanno erogato diverse decine di miliardi per credito ordinario — al di fuori del credito speciale previsto dalla legge 16 aprile 1954, n. 135 — alle aziende finanziate dal credito industriale di impianto.

Come è evidente, le ragioni svolte postulano non soltanto il mantenimento in vita ma il crescente sviluppo anche dei tre nuovi Istituti: I.SV.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S.

I vecchi e nuovi Enti di credito industriale debbono e possono coesistere, come in materia di credito ordinario, fondiario, agrario, artigianale, coesistono negli stessi luoghi Istituti di vario ordine e di varia natura. Gli interventi dello Stato a favore di essi possono essere equamente ripartiti, come è stato fatto per il passato tra le Sezioni, come viene fatto anche ora tra i tre nuovi Istituti. *Più Enti di credito ci sono e maggior volume di finanziamenti sarà attuato.*

La concentrazione in un solo ente per ogni circoscrizione territoriale di tutto il colossale lavoro che si preannunzia con l'attuazione dello schema Vanoni — a parte ogni altra

considerazione — appesantisce e rallenta la opera di industrializzazione che, per essere efficace, deve avere innanzi tutto il requisito della maggiore speditezza.

La coesistenza di più organi operanti nelle stesse zone stimola a lavorare meglio e più sollecitamente.

Occorre inoltre dare carattere di continuità all'esercizio del credito di gestione e quindi abolire il termine del quinquennio previsto dall'articolo 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, e ciò non tanto per la scadenza del termine stesso che non è imminente, quanto perchè è opportuno dare agli operatori economici che vogliono creare nuove industrie o rammodernare le vecchie la certezza di poter essere sempre assistiti da una forma di credito a medio termine, alle speciali condizioni della legge citata.

Anche tale compito va ridato — per le ragioni esposte — alle Sezioni dei tre Istituti bancari.

A tal fine si propone l'articolo 7 del presente disegno di legge.

Questa relazione non va chiusa senza una considerazione di alto valore morale: a benemeriti istituti bancari quali il Banco di Napoli e di Sicilia, da secoli legati alla vita economica del Mezzogiorno e delle Isole anche in ore difficili, non può essere negata la funzione per così dire naturale di accompagnare e guidare il movimento di rinascita economico-industriale in atto fino all'auspicato compimento.

Si confida nell'assenso del Parlamento a questo disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, le disponibilità specificamente indicate all'articolo seguente sono costituite in fondi di dotazione da utilizzarsi per gli scopi e con le modalità di cui al successivo articolo 5.

## Art. 2.

Ai fondi di dotazione costituiti a norma del precedente articolo 1 affluiranno:

1) i fondi di garanzia costituiti presso le dette Sezioni:

a) in virtù degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) in virtù dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;

2) i fondi dati in prestito dal Tesoro dello Stato alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in virtù della legge 9 maggio 1950, n. 261, e della legge 30 giugno 1952, n. 763.

## Art. 3.

L'afflusso dei fondi indicati nei numeri 1 e 2 del precedente articolo 2 si verificherà al netto delle perdite accertate su ciascuna operazione compiuta dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e nella misura prevista dalle rispettive leggi di assegnazione.

## Art. 4.

Sono escluse dall'afflusso ai fondi costituiti presso l'ISV.E.I.MER. e presso l'I.R.F.I.S. ai sensi degli articoli 12 e 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le disponibilità provenienti dai fondi indicati nel numero 1 lettere a) e b) e nel numero 2 del precedente articolo 2.

## Art. 5.

Le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia impiegheranno i fondi in dotazione loro assegnati ai precedenti articoli 1 e 2 per le concessioni di finanziamenti industriali con le modalità ed a norma delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 1598 del 14 dicembre 1947 e n. 1419 del 15 dicembre 1947, dalle leggi 29 dicembre 1948, n. 1482, e 16 aprile 1954, n. 135.

## Art. 6.

Le norme tutte di qualsiasi natura contenute nelle sopracitate disposizioni di legge sono estese ai finanziamenti concessi in virtù del precedente articolo 5.

## Art. 7.

L'articolo 4 della legge 16 aprile 1954, numero 135, è sostituito dal seguente:

« Le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed il Credito industriale sardo sono autorizzate a consentire alle piccole e medie industrie operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole prestiti di durata non inferiore ad un anno, per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime ».